



ALTA RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.2.2014  
JOIN(2014) 6 final

2014/0061 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

## **RELAZIONE**

- (1) Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC) conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti. La posizione comune 2008/369/PESC ha sostituito la posizione comune 2005/440/PESC. La decisione 2010/788/PESC del Consiglio ha sostituito la posizione comune 2008/369/PESC.
- (2) Con la risoluzione 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di disporre una deroga supplementare all'embargo sulle armi.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero proporre di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio<sup>2</sup> ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti. La posizione comune 2008/369/PESC ha sostituito la posizione comune 2005/440/PESC. La decisione 2010/788/PESC del Consiglio ha sostituito la posizione comune 2008/369/PESC.
- (2) Con la risoluzione 2136 (2014) del 30 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di disporre una deroga supplementare all'embargo sulle armi.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato:

all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

- "c) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati."

<sup>1</sup> GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*